



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 01

DEL: 27/01/2015

OGGETTO:

ESPRESSIONE PARERE ALLA REGIONE VENETO IN MERITO ALL'ANNESSIONE AL TERRITORIO DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO DEI COMUNI DI SAREGO E ORGIANO.

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di gennaio, alle ore 15.00 presso la sala giunta del Municipio di Arzignano si è riunito il Comitato Istituzionale nelle persone dei Signori:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Gentilin Giorgio | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Cavaliere Gianluigi | Sindaco del Comune di Zermeghedo |
| 3. Ceron Renato | Sindaco del Comune di Brendola |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Anna Tosini**.

Il Presidente, Sig. **Gentilin dott. Giorgio**, riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio il **29 GEN. 2015**
Divenuta esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Tosini



C.I. n. 01 del 27/01/2015
ESPRESSIONE PARERE ALLA REGIONE VENETO IN MERITO ALL'ANNESSIONE AL
TERRITORIO DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO DEI COMUNI DI SAREGO E ORGIANO.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO CHE:

1. La legge regionale n. 17 del 27/04/2012, parzialmente modificata dalla legge regionale n. 52 del 31/12/2012, all'art. 3 ha disciplinato l'istituzione di nuovi enti (i Consigli di bacino) non derivanti da processi di accorpamento o fusione delle preesistenti Autorità, che come detto sono soppresse;
2. La formale costituzione del Consiglio di bacino Valle del Chiampo è avvenuta in data 29/10/2012 a seguito della sottoscrizione da parte di tutti i comuni ricadenti nell'ATO della convenzione istitutiva;
3. L'operatività del Consiglio di bacino è conseguente all'elezione del Presidente e del Comitato istituzionale, avvenuta il 24/06/2013;

VISTO che:

- I Comuni di Sarego e di Orgiano a fine 2013 hanno proposto, adottando in proposito specifico provvedimento in Consiglio Comunale, di modificare la delimitazione degli ATO Valle del Chiampo e Bacchiglione e chiesto la loro inclusione nell'ATO Valle del Chiampo, ribadendo la richiesta di inclusione nell'A.T.O. Valle del Chiampo con comunicazione congiunta del 27/02/2014;
- L'art.2, comma 2, della Legge regionale n. 17 del 27/04/2012 prevede che la Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, decorsi i quali si prescinde dal parere, modifica o integra la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1, su proposta dei Consigli di bacino di cui all'articolo 3 o del Coordinamento dei Consigli di bacino di cui all'articolo 5 o dei comuni interessati;
- La Regione Veneto con nota prot.n. 108444 in data 12/03/2014 ha ritenuto di coinvolgere anche i Consigli di bacino territorialmente competenti chiedendo di esprimersi mediante rilascio di parere sulla proposta di inclusione dei Comuni di Sarego e Orgiano nell'ATO Valle del Chiampo;
- Anche la settima Commissione Consiliare del Consiglio regionale del Veneto, con successiva nota prot.n. 12751 del 09/07/2014 ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha chiesto ai due ATO coinvolti dalla modifica territoriale di comunicare eventuali cause ostative all'accoglimento delle richieste dei due Comuni indicati in merito alla variazione di ATO;
- L'ATO Bacchiglione nella nota prot.n. 843 del 15/07/2014 ha nel merito evidenziato:
 1. Non conciliabilità con lo spostamento di singole parti del territorio con gli investimenti molto ingenti realizzati da C.V.S. in un'ottica di unitarietà del territorio servito;
 2. I Comuni di Sarego e Orgiano avrebbero una limitata autonomia di servizio e dunque risulterebbe difficile il loro trasferimento in quanto fortemente connessi col resto dell'ATO Bacchiglione;
 3. Rischio di generare perdite economiche nel gestore attuale per gli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati che potrebbe rivalersi di esse sul gestore subentrante;
 4. Fabbisogno di nuovi investimenti da parte di Acque del Chiampo per ricalibrare le proprie reti al nuovo territorio da gestire, per fornire ex novo servizi attualmente garantiti da C.V.S.;
- I Comuni di Sarego e di Orgiano con nota del 02/10/2014 hanno sollecitato gli Uffici regionali in merito alla richiesta di futura collocazione dei detti comuni nell'ATO Valle del Chiampo;
- La Regione Veneto con nota prot.n. 459570 in data 31/10/2014, su sollecitazione dei comuni di Sarego e Orgiano, ha comunicato che:

C.I. n. 01 del 27/01/2015

ESPRESSIONE PARERE ALLA REGIONE VENETO IN MERITO ALL'ANNESSIONE AL TERRITORIO DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO DEI COMUNI DI SAREGO E ORGIANO.

1. La Commissione consiliare deputata ad esprimere il proprio parere in merito ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.R. 17/2012 ha disposto di acquisire ulteriori elementi e chiarimenti di giudizio da parte della Giunta;
2. La Giunta regionale al fine di approfondire l'istruttoria nel merito ha ritenuto imprescindibile l'acquisizione della valutazione del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo circa gli effetti di natura economico – finanziaria, amministrativo - gestionale ed infrastrutturale che comporterebbe la variazione di Ambito dei due Comuni sopra ricordati;

VISTO l'art. 147, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 il quale prevede che le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

- a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;
- b) unicità della gestione;
- c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

VISTO inoltre l'art. 147, comma 2-bis, del TUA 2-bis il quale prevede che laddove l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

ATTESO che nell'ATO Valle del Chiampo il gestore affidatario del servizio è la società Acque del Chiampo spa, gestore già individuato in house providing fino al 29/02/2029, mentre il gestore del servizio idrico integrato nei territori di Orgiano e Sarego è Centro Veneto Servizi (per brevità CVS) fino al 31/12/2026;

VISTO che la lettura dell'art. 147 del D. Lgs. 152/2006, relativo all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ed in particolare di quanto previsto al comma 2-bis, recentemente introdotto, che dà facoltà, laddove l'ATO coincida con l'intero territorio regionale, di affidare il SII in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province, in combinato disposto con quanto previsto nel medesimo art.147, comma 2, lettera b) e nell'art.149-bis del TUA, nei quali è affermato il principio dell'unicità della gestione per ciascun ATO intesa nel senso che il soggetto affidatario è gestore unico di ambito, ossia gestisce il SII su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ATO, rende palese che solo laddove l'ATO abbia una un'estensione coincidente col territorio regionale è possibile la coesistenza di più affidamenti che abbiano una estensione territoriale non inferiore ai territori delle province e conseguentemente:

- a) Esclude a priori la facoltà per il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, in caso di modifica della delimitazione dell'ATO Valle del Chiampo al fine di ricomprendervi anche i territori dei Comuni di Orgiano e di Sarego, di affidare il SII ad un gestore diverso da Acque del Chiampo;
- b) Qualora la Regione operasse detta modifica alla originaria delimitazione dei due ATO istituiti con la legge regionale n. 17 del 27/04/2012, non potrà prescindere dalla valutazione che nell'ATO Valle del Chiampo la gestione del servizio anche nei territori di questi due comuni competerà all'attuale gestore Acque del Chiampo spa, non consentendo la vigente normativa di affidare il SII nei detti territori in capo all'attuale gestore C.V.S.;

C.I. n. 01 del 27/01/2015

ESPRESSIONE PARERE ALLA REGIONE VENETO IN MERITO ALL'ANNESSIONE AL TERRITORIO DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO DEI COMUNI DI SAREGO E ORGIANO.

VISTO che l'annessione dei Comuni di Sarego e Orgiano all'ATO Valle del Chiampo non può essere valutata prescindendo dagli effetti che essa produrrebbe negli affidamenti in essere, in quanto:

- a) L'annessione configurerebbe per CVS una fattispecie di risoluzione anticipata dell'affidamento nei territori dei due comuni; in particolare i beni e gli impianti del gestore CVS destinati al servizio idrico integrato dei territori dei due comuni indicati sono trasferiti direttamente all'ente locale concedente, e quindi ai comuni di Sarego e Orgiano, nei limiti e secondo le modalità previsti nella convenzione a suo tempo stipulata (art. 172, comma 5, del TUA);
- b) Il disciplinare sottoscritto tra ATO Bacchiglione e C.V.S. all'art. 14, in conformità all'art. 153, comma 1, del TUA prevede che:
 - Sia i cespiti affidati dai due Comuni indicati in concessione d'uso gratuita al Gestore CVS all'atto dell'affidamento, sia quelli realizzati dal gestore in epoca successiva all'affidamento sono e restano di proprietà degli Enti locali, a nome dei quali dovranno essere stati accatastati;
 - I beni affidati al Gestore, le opere e gli impianti costruiti dopo la stipula del disciplinare nonché le opere e gli impianti di cui non fosse terminata la realizzazione dovranno, al termine dell'affidamento, nell'ipotesi di decadenza o risoluzione del rapporto ovvero riscatto anticipato essere ceduti (obbligo di restituzione) al Gestore subentrante secondo le modalità previste dalla legge. Quest'ultimo corrisponderà al Gestore uscente l'ammortamento del valore residuo di utilizzo dei suddetti beni (cfr. **valore residuo degli investimenti realizzati dal Gestore successivamente all'affidamento**);

VISTO l'art. 153, comma 2, del TUA il quale dispone che:

- Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi alle rate di ammortamento dei mutui o i mutui stessi accessi dal gestore preesistente/uscente, al netto di eventuali contributi a fondo perduto, sono trasferite al gestore entrante, che subentra nei relativi obblighi. Il gestore è tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento (mutui) in essere o ad estinguerli;
- Acque del Chiampo è tenuto inoltre a corrispondere al gestore uscente C.V.S. il valore residuo degli investimenti da questo realizzati secondo i criteri stabiliti dall'AEEGSI;

VISTO l'art.33 dell'allegato A alla Deliberazione n. 643/2013 dell'AEEGSI, che disciplina le grandezze per la quantificazione del valore residuo del gestore in caso di subentro, riferite esclusivamente agli investimenti realizzati dal gestore uscente, e che la detta valorizzazione è tuttavia riferita al calcolo del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore **a fine concessione**;

VISTO che l'art. 151, comma 2, lettera m) del TUA demanda alla convenzione da predisporre dai Consigli di Bacino sulla base delle convenzioni tipo che saranno adottate dall'AEEGSI anche la disciplina delle conseguenze derivanti dalla eventuale cessazione anticipata dell'affidamento ed i criteri e le modalità per la valutazione del valore residuo degli investimenti realizzati dal gestore uscente;

VISTI gli effetti economici sopra prospettati derivanti da un cambio di perimetro della gestione con particolare riferimento ai costi delle immobilizzazioni, tenuto conto che una delle principali componenti di costo riconosciuti in tariffa è appunto il c.d. CAPEX, ossia i costi delle immobilizzazioni realizzate dal gestore, nelle tre componenti degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e degli ammortamenti;

VISTO che con nota prot.n. 284 del 31/10/2014 il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, ritenuto necessario che il proprio parere, per rispondere al criterio dell'economicità, dovesse assumere a proprio fondamento prioritariamente una valutazione dei dati tecnico-finanziari sopra evidenziati, e di sostenibilità finanziaria in termini di costi/benefici della annessione dei territori dei due Comuni

C.I. n. 01 del 27/01/2015

ESPRESSIONE PARERE ALLA REGIONE VENETO IN MERITO ALL'ANNESSIONE AL TERRITORIO DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO DEI COMUNI DI SAREGO E ORGIANO.

da parte del Gestore Acque del Chiampo, con proiezione degli effetti correlati anche sulla tariffa, in un'ottica di tutela del cittadino/utente, ha chiesto a quest'ultimo, attraverso la collaborazione del Gestore C.V.S., di formulare un'analisi di fattibilità tecnico-gestionale in merito alla richiesta di annessione dei territori dei comuni di Sarego e Orgiano all'ATO Valle del Chiampo, mediante una stima dell'entità di dette grandezze correlate ai costi delle immobilizzazioni per effetto del cambio di perimetro del servizio prospettato;

VISTO che con nota prot.n. 19272 del 10/11/2014 la Società Acque del Chiampo:

- Ha escluso l'ipotesi di estendere il servizio al Comune di Orgiano, in quanto geograficamente sfavorito rispetto l'attuale configurazione gestionale che prevede C.V.S. quale gestore di tutti i comuni confinanti;
- Ha demandato all'acquisizione dei dati e delle informazioni richieste al gestore CVS e alla successiva analisi degli stessi ogni considerazione in merito all'estensione del servizio al Comune di Sarego;

VISTA la nota del Gestore C.V.S. prot.n. 22170 del 07/11/2014 nella quale:

1. È stato quantificato attraverso una stima il valore di subentro da corrispondere al gestore C.V.S da parte del Gestore Acque del Chiampo, comprendente non solo il capex (come normativamente previsto) ma anche gli opex fissi con una metodologia autonomamente individuata, ossia i costi che resterebbero a carico di CVS a prescindere dall'entità dei comuni serviti da coprire necessariamente dal VRG fino al 2026 (data di fine concessione) dei quali il Gestore CVS pretenderebbe il rimborso;
2. È prospettata senza dettagliarne l'entità economica l'esistenza di ulteriori problematiche di natura civilistica e patrimoniale che l'eventuale recesso dei due comuni comporterebbe, (non definizione integrale dei costi sottesi all'operazione);
3. CVS evidenzia come l'operazione determinerebbe inefficienze intrinseche, rilevabili dall'entità del terminal value calcolato superiore a € 9.000.000,00 per Sarego e a € 5.000.000,00 per Orgiano;

VISTA la nota del Gestore Acque del Chiampo prot.n. 22350 del 29/12/2014 nella quale:

1. Viene ribadita la valutazione tecnica già comunicata in precedenza che esclude l'ipotesi di estensione del servizio di Acque del Chiampo al Comune di Orgiano;
2. Prendendo a riferimento i dati e le informazioni forniti dal Gestore CVS nella nota succitata, ed in particolare il terminal value calcolato per Sarego di oltre € 9.000.000,00 e fatta una stima dei ricavi riferiti al territorio di Sarego, si dà atto che una valutazione dei costi annui della gestione del sistema idrico e fognario del Comune di Sarego porta a stimare un ammontare dei costi superiore alla stima dei ricavi annui, calcolati con la tariffa applicata da Acque del Chiampo;
3. Conclusivamente si afferma che l'estensione del servizio al territorio di Sarego, alla luce delle condizioni poste dal Gestore CVS, comporterebbe un ristoro immediato di oltre € 9.000.000,00 e una gestione non efficiente del servizio che determinerebbe un margine non positivo e quindi una perdita gestionale;

VISTO che queste conclusioni sono ulteriormente rafforzate anche dall'indeterminatezza derivante dalla non integrale definizione dei costi sottesi all'operazione sopra ricordata;

RIBADITO poi che è rimasta sottesa, anche se non affrontata in termini economico finanziari, anche la questione relativa all'acquisizione di quote del capitale sociale di Acque del Chiampo da parte dei comuni richiedenti l'annessione all'ATO Valle del Chiampo, ai fini del mantenimento dei requisiti dell'in house providing nell'affidamento in essere del Gestore Acque del Chiampo;

C.I. n. 01 del 27/01/2015
ESPRESSIONE PARERE ALLA REGIONE VENETO IN MERITO ALL'ANNESSIONE AL
TERRITORIO DELL'ATO VALLE DEL CHIAMPO DEI COMUNI DI SAREGO E ORGIANO.

Richiamata la Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'A.T.O. Valle del Chiampo sottoscritta il 29.10.2012;

Vista la Legge Regionale n. 17 del 27/04/2012 come modificata dalla legge regionale n. 52 del 31/12/2012;

DATO ATTO che in ordine alla presente deliberazione il Direttore ha espresso i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, riportati in calce alla medesima;

Con voti unanimi, espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1. Di prendere atto e fare proprie le valutazioni di fattibilità tecnico gestionale dell'annessione dei territori dei Comuni di Sarego e di Orgiano all'ATO Valle del Chiampo effettuate dal Gestore Acque del Chiampo e conseguentemente:
 - Di escludere l'ipotesi di estendere il servizio al Comune di Orgiano, in quanto geograficamente sfavorito rispetto l'attuale configurazione gestionale che prevede C.V.S. quale gestore di tutti i comuni confinanti;
 - Di escludere l'estensione del servizio al territorio di Sarego, alla luce delle condizioni poste dal Gestore CVS, in quanto essa comporterebbe una gestione non efficiente del servizio che determinerebbe un margine non positivo e quindi una perdita gestionale del Gestore, con ripercussioni negative per gli utenti del servizio;
2. Di incaricare il direttore di procedere ai successivi adempimenti, in particolare per quanto attiene alla comunicazione del presente parere alla Giunta Regionale e al Consiglio Regionale;
3. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione e con voti unanimi, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Tuel 267/2000, data l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento.

IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio Gentilin



IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Tosini

FAVOREVOLE

Parere tecnico espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Tosini



NON DOVUTO

Parere contabile espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Anna Tosini